



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

MUNICIPIO DI ROANA					
Prot. n° 7593/PT					
Art. 4, LEGGE 241/1990 - Si trasmette per l'esecuzione					
SIND.	SGGR.	R.G.	TRIB.	ANAG.	PATR.
S. CIVILE			28 MAG. 2019		COMM.
ARCHIVIO					ASS.
CONTRATTI	ELETT.	PERS.	SOC.	CULT.	SPORT
CAT. A6	CLASSE A		FAS.		
P.L.	IL SEGRETARIO COMUNALE				URB.
LL. PP.					

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0006622-27/05/2019-SC_VEN-T97-P

- Al Presidente del Consiglio Comunale
 - Al Sindaco
 - Al Segretario del Comune di ROANA (VI)
- e per il tramite dell'Ente
- All'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di ROANA (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 121/2019/PRSE del 25 luglio 2018

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 121/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 luglio 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

San Marco 3538 - Campo Sant' Angelo - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041.2705.416
e-mail : supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

e.g.



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 luglio 2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;


VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);



VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *“...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”*;

ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Roana (VI);

VISTA la nota prot. n. 6092 del 05 luglio 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell’esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell’Ente del 23 luglio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 6391 del 23 luglio 2018;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 40/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida



predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-*bis* del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.



La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 e al Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Roana (VI), la Sezione deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

Fondo crediti dubbia esigibilità

Dalle verifiche operate, è emerso che la quota del risultato di amministrazione al 31.12.2015 accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pari ad € 114.000,00, importo che sembra contenuto rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine esercizio, *(sia totali sia potenzialmente di dubbia esigibilità TIT. I e III)*.

Il Magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, all'Amministrazione informazioni in ordine al criterio di calcolo e alla verifica di congruità del citato fondo, anche in relazione alla raccomandazione formulata dall'Organo di revisione circa l'elevato ammontare dei residui attivi derivante dalla vendita di legname.

L'Ente, con la nota di risposta, ha fornito i seguenti chiarimenti: "*L'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità è stato calcolato per i soli crediti non coperti da fidejussione (in particolare, per il titolo 3°, quelli relativi alle malghe e al legname non garantiti) e sono stati esclusi i crediti relativi a contributi da parte di Enti pubblici*".

La Sezione evidenzia che l'adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce una componente fondamentale nella costruzione di un equilibrio di bilancio stabile e duraturo. Laddove una parte delle risorse destinate a sostenere le spese programmate



dall'Ente sia di incerta realizzazione, deve operare un meccanismo di garanzia, costituito appunto dall'accantonamento ad apposito fondo di una parte del risultato di amministrazione in misura adeguata e proporzionale, affinché l'eventuale mancata riscossione di parte delle entrate e la necessità di dare corso alle spese che le entrate non conseguite avrebbero dovuto fronteggiare, non determini scoperture e, dunque, squilibri della gestione.

Ferma restando la scelta tra i vari metodi di quantificazione dell'accantonamento, che è rimessa al singolo ente nell'ambito della predisposizione e della gestione del bilancio di esercizio, ciò che rileva è che il Fondo crediti di dubbia esigibilità venga determinato, nel suo ammontare, in modo da soddisfare la suddetta esigenza di garanzia non soltanto in senso formale, attraverso il rispetto delle disposizioni che ne disciplinano la costituzione e le modalità di accantonamento, ma anche in senso sostanziale, attraverso la effettiva parametrizzazione dell'accantonamento medesimo alla prevedibile incertezza di riscossione delle entrate a disposizione dell'ente.

Fondo rischi per contenzioso

Dall'analisi del questionario è emersa la costituzione del fondo rischi contenziosi per un importo contenuto. L'Ente, a tal riguardo, ha dichiarato che: *"L'accantonamento per contenzioso pari ad Euro 3.884,00 è stato indicato erroneamente nel questionario perché in sede di rendiconto la cifra indicata è stata accantonata con riferimento all'indennità di fine mandato. Nel 2015, dalla ricognizione effettuata ed in relazione ai contenziosi in corso non risultavano potenziali rischi di soccombenza e maggiori spese"*.


Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione conserva delle perplessità ed evidenzia l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo seppure a scopo cautelativo.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* che al punto 9.2 stabilisce che *"il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)"*.

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del *"fondo contenziosi"*, curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al *"fondo rischi"* e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

La necessità di preservare gli equilibri di bilancio - in questo caso dovuta alla finalità di



non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie - richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Proprio per questo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266"*, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Dalle verifiche compiute è emerso che nel corso del 2015 l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per € 13.326,56, derivanti da sentenze esecutive. Il debito è stato riconosciuto con deliberazione consiliare n. 60 del 27 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, e regolarmente trasmessa alla Procura di questa Corte, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Preliminarmente si osserva che il fenomeno dei debiti fuori bilancio può creare possibili rischi per gli equilibri del bilancio dell'ente. Infatti, tra i parametri obiettivi dei Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, il parametro n. 8, calcolato ai sensi del decreto ministeriale del 18 febbraio 2013, considera la consistenza debitoria, seppur generale. Il Collegio ricorda, innanzitutto, che il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che attengono alla fase della spesa degli enti locali. L'istituto, attualmente, disciplinato dall'art. 194 del TUEL, ha carattere eccezionale e prevede, tra l'altro, che tale adempimento vada processato, prioritariamente, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi



e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193, comma 2, del TUEL), oltre che quando se ne verifica la necessità o, comunque, nelle eventuali occasioni periodiche previste dal Regolamento di contabilità di ciascun ente. L'elencazione prevista dalla norma contempla una serie di ipotesi, tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa, in cui è possibile procedere al riconoscimento, e tra queste rientrano anche le sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lett. a del TUEL).

Rappresentando, quindi, un'eccezione ai principi contabili generali i quali prevedono l'obbligatorietà del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria che va sempre attestata, ed al fine di riportare le ipotesi previste dall'art. 194 nell'ambito dei principi contabili generali è, dunque, richiesta, in tale circostanza, la deliberazione consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa ed i debiti in questione vengono ricondotti a sistema mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio. Ulteriore funzione svolta dalla deliberazione consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali individuazioni delle responsabilità, qualora vi fossero e ciò risultasse possibile. Questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione contenuta all'art. 23, comma 5, della legge n. 289/02 che dispone l'invio alla Procura regionale della Corte dei conti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, adempimento che, nel caso in specie risulta osservato dall'Ente.

Omesso prospetto rapporto tempestività dei pagamenti

Nel questionario riferito all'esercizio 2015, l'Organo di revisione ha dichiarato che l'Ente non ha allegato al Rendiconto dell'esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 né ha dato contezza dell'indicatore annuale della tempestività di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Al rilievo formulato sul punto l'Ente ha precisato che: *"Il prospetto pur essendo stato approvato non è stato materialmente allegato al rendiconto 2015"*.


Il Collegio non può esimersi, in questa sede, dal segnalare l'importanza delle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 in merito all'obbligo dell'allegazione al rendiconto del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, inadempimento sul quale è necessario che l'Ente intervenga, sempre che non lo abbia già fatto, negli esercizi successivi.

Sarà premura di questa Corte vigilare affinché l'Ente rispetti il dettato normativo.

Organismi partecipati

Infine, in relazione alle società partecipate direttamente dall'Ente, nel prendere atto che si è concluso l'iter di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl (*in perdita nel 2015 per ca. € 68.699,00*) nella società Etra spa, il Magistrato istruttore ha chiesto di relazionare al riguardo e, in particolare, di confermare che il predetto risultato negativo d'esercizio non abbia comportato ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

Al riguardo l'Ente ha confermato che il risultato negativo di Altopiano Servizi srl non ha



avuto alcuna ripercussione sul proprio bilancio.

Seppur dalla risposta istruttoria sembra emergere che l'Ente non abbia subito ripercussioni sui propri equilibri, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, pur se consentito attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Gli obblighi e le cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno, nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica e, dunque, solo indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Roana (VI), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- raccomanda all'Amministrazione Comunale, a titolo prudenziale, un costante monitoraggio del Fondo crediti dubbia esigibilità, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti;
- raccomanda di valutare attentamente la necessità/opportunità di disporre in ogni caso un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali, ai sensi della lett. h), punto 5.2, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011;
- rileva la presenza di un debito fuori bilancio di € 13.326,56 in conseguenza di sentenza esecutiva, regolarmente riconosciuto;
- raccomanda il rispetto delle previsioni di cui all'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 circa l'obbligo di allegazione al rendiconto di un prospetto attestante i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002;
- raccomanda, infine, in considerazione delle criticità rilevate in merito alla situazione finanziaria degli organismi partecipati citati in parte motiva, di valutare attentamente le future scelte di *governance* degli stessi, anche se in una situazione di capitale frazionato e di porre in essere ogni iniziativa finalizzata alle attività di controllo.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Roana (VI) per quanto di rispettiva competenza.




Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2018.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi


IL PRESIDENTE

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **22 MAG. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA


Letizia Rossini

